

Esente da imposte e tasse di bollo ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n.460, e art. 82 Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

Repertorio n. 2020-----Raccolta n. 1513-----

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
"UNIONE MEDICO MISSIONARIA ITALIANA - (UMMI)"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei, del mese di giugno.

= 26 giugno 2021 =

In Negrar di Valpolicella (VR), in Via Marconi n. 10, alle ore 11.

Avanti a me dott. Mattia Marino, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente il signor:

- **GALVANI ALESSANDRO**, nato a Verona il 26 aprile 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Negrar di Valpolicella (VR), Viale Rizzardi n. 4, il quale interviene al presente atto nella veste di Presidente della Associazione **"UNIONE MEDICO MISSIONARIA ITALIANA - (UMMI)"**, con sede in Negrar di Valpolicella (VR), Viale Rizzardi n. 4, codice fiscale n. 80009460231, Ente iscritto al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato dal 19 aprile 1995, iscrizione rinnovata in data 21 maggio 2019 al n. 206 (VR/559).

Detto comparente, della cui identità personale, veste e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata in seconda convocazione, con avviso inviato a norma di statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria della sopra menzionata Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Ordinaria

Omissis

Parte Straordinaria

1) Esame ed approvazione delle modifiche statutarie, adottate principalmente alla luce della riforma del Terzo Settore;

2) Nomina dell'Organo di Controllo.

Il comparente, assumendo la veste di Presidente dell'Assemblea a norma di statuto, mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea stessa per la parte di assemblea straordinaria essendo la parte dell'assemblea ordinaria verbalizzata dal segretario dell'assemblea in separata sede.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio verbalizzo, su richiesta del Presidente, lo svolgimento dell'assemblea esclusivamente per la parte straordinaria.

Assume la presidenza dell'Assemblea il comparente **GALVANI ALESSANDRO**, il quale constata e mi richiede di far constare dal presente verbale:

- che gli Associati iscritti all'Associazione aventi diritto di voto sono numero 39 (trentanove);

- che sono presenti numero 16 (sedici) Associati di cui 1 (uno) per delega, come risulta dal foglio presenze acquisito agli atti sociali;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di:

.) esso comparente, sopra generalizzato, nella veste di Presidente;

.) **FORNALE' MARIANGELA**, nata a Negrar di Valpolicella (VR) il 4 maggio 1968, nella veste di Vice Presidente;

.) **BRUNELLI DANIELE**, nato a Negrar di Valpolicella (VR) il 18 aprile

REGISTRATO
ALL'UFFICIO DELLE
ENTRATE DI VERONA
il 2 luglio 2021
n. 24722
Serie 1T
Esente

1973, nella veste di Consigliere;

.) MARRELLA ANTONIO, nato a Verona il 20 dicembre 1946, nella veste di Consigliere;

.) BRUNELLI GIANFRANCO, nato a Cerro Veronese (VR) il 4 marzo 1957, nella veste di Consigliere.

Il Presidente, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti e dei rappresentati, dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno per la parte straordinaria, che mette in discussione.

Ricorda il Presidente che l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.

Sul primo punto all'ordine del giorno, per la parte straordinaria, il Presidente ripercorre brevemente la storia della nascita dell'Associazione, la quale Organismo cristiano di volontariato internazionale, primo Organismo in Italia – nata nel 1933 – svolge un ruolo missionario nell'ambito del servizio ecclesiale ed è uno dei soci fondatori della FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario).

Riconosciuta idonea dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e dall'Unione Europea per la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo, l'UMMI ha un suo Statuto, un Consiglio Direttivo e si gestisce con il sostegno dei suoi membri: Soci, Volontari, Amici.

Finalità dell'UMMI è infatti *"lavorare per la salute completa e totale dei più diseredati, in particolare nei Paesi meno avanzati, in spirito di collaborazione, per contribuire al loro sviluppo integrale nel pieno rispetto della loro dignità e libertà"*.

Riferisce sempre il Presidente, che l'Associazione, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, noto come "Codice del Terzo Settore", è chiamata ora ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni di legge.

A questo scopo, è stata convocata l'Assemblea per esaminare, discutere ed approvare le modifiche statutarie necessarie richieste dalla legge per adeguare lo statuto alla nuova normativa e altre modifiche statutarie ritenute opportune.

Il Presidente passa quindi ad illustrare le modifiche principali da apportare allo statuto che precisamente riguardano:

- in primo luogo la modifica della propria denominazione in "Salute Formazione Sviluppo - UMMI" e con la possibilità di utilizzare la denominazione anche in lingua inglese "Health Education Development - UMMI" affinché sia più evidente che l'Associazione persegue le proprie finalità statutarie – che hanno come oggetto la “salute completa e totale” della persona – con iniziative sanitarie, ma anche socio-sanitarie, educative e formative (art. 1);
- verrà inoltre inserita nella denominazione, una volta realizzato il Registro del Terzo Settore, la locuzione “Ente del Terzo Settore” (art. 1);
- l'integrazione ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs 117/2017 il quale prevede che l'Associazione debba necessariamente svolgere la propria attività senza scopo di lucro e persegue attività di interesse generale (art. 2);
- la modifica delle attività svolte dall'Associazione adeguando l'oggetto sociale a quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs 117/2017;
- l'integrazione all'articolo 6 della regolamentazione l'attività dei volontari ai

sensi delle previsioni del D. Lgs 117/2017 in modo personale, spontaneo e senza fine di lucro;

- la riformulazione degli Organi Associativi ai sensi delle previsioni del D. Lgs 117/2017 (art. 8) con la previsione quindi dei seguenti organi:

- Assemblea;
- Presidenza;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo (se nominato);
- Revisore dei conti (se nominato);
- Commissione dei Probi Viri;
- la modifiche dei numero dei componenti del Consiglio Direttivo che passa da numero 7 (sette) membri a 5 (cinque), al fine di facilitare la rapidità e tempestività delle decisioni del Consiglio (art. 13);
- la nomina del Revisore dei Conti salvo che il controllo contabile non sia esercitato dall'Organo di Controllo (art. 15);
- l'aggiunta della previsione della nomina di un Organo Controllo e le sue funzioni (art. 16);
- la previsione espressa che tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore dei conti (art.19);
- l'introduzione della figura del Direttore Medico che il Consiglio Direttivo può nominare (art. 20);
- la riformulazione dell'art. 21 ai sensi delle previsioni del D. Lgs 117/2017 e specialmente la previsione di un patrimonio indisponibile minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- l'introduzione della nuova modalità di tenuta dei libri sociali; il testo è formulato ai sensi delle previsioni del D. Lgs 117/2017 (art. 22);
- la riscrittura dell'art. 24 riguardante la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di statuto che, aggiornato con le predette modifiche, e rinumerato, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura datane dallo stesso.

Il Presidente fa presente che le modifiche qui proposte potranno comunque richiedere ulteriori interventi nella fase di attuazione del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Riferisce che l'indicazione nella denominazione di "Ente del Terzo Settore" sarà efficace solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale pertanto l'acronimo "ETS" potrà essere inserito nella stessa, in via automatica e sarà spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto tale iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler prendere la parola.

Nessuno chiede di intervenire sulle nuove norme che regolamentano l'attività dell'Associazione, così come formulate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole dei presenti, in proprio e per delega, con voto palese espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità,

delibera:

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto composto da 24 (ventiquattro) articoli, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

2) di prevedere espressamente che tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo tra cui l'acronimo "ETS" che potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

3) di nominare secondo i casi e i modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 l'Organo di Controllo dell'Associazione che per i primi 3 (tre) esercizi fino all'Assemblea di approvazione del bilancio consultivo sarà monocratico ed individuato nella persona del signor BEDONI MIRKO, nato a Verona il 23 luglio 1968, quale Presidente e di nominare un Sindaco Supplente individuato nella persona del signor ALBERTINI GABRIELE, nato a San Martino Buon Albergo (VR) il 22 agosto 1932;

4) di attribuire al Presidente il potere di apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dal Consiglio Direttivo e dall'Autorità di Vigilanza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche al fine di dimostrare i requisiti necessari di patrimonio dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore undici e ventisette minuti.

Spese e tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione. Ai sensi dell'art. 82, 3 comma del D.Lgs 117/2017 il presente atto, comportante adeguamento dello statuto a norme di legge, è esente da imposta di registro.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto al comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore undici e ventisette minuti.

Consta il presente atto di un foglio, scritto per intere facciate tre e sin qui della quarta.

Firmato: Alessandro Galvani

Firmato: Mattia Marino Notaio

SALUTE FORMAZIONE SVILUPPO – UMMI
STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE

Art. 1

L'Associazione denominata **"Salute Formazione Sviluppo - UMMI"** - è nata nel 1933 come "Unione Medico Missionaria Italiana – UMMI".

Nello svolgimento delle attività di cooperazione internazionale l'Associazione potrà inserire nella denominazione la forma in lingua inglese "Health Education Development - UMMI".

L'Associazione ha sede legale in Negrar di Valpolicella (Verona) Viale Rizzardi n. 4.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie in qualsiasi località del territorio nazionale.

I servizi amministrativi e gestionali di "Salute Formazione Sviluppo – UMMI" hanno la loro sede principale e ambito di attività nel territorio della Regione Veneto.

L'Associazione, a seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS e della sua conseguente iscrizione utilizzerà, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

FINALITA'

Art. 2

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.

In particolare "Salute Formazione Sviluppo - UMMI" ha come finalità lavorare, secondo lo spirito e lo stile descritti nella propria originaria Carta Fondamentale, per la "salute completa e totale" dei più diseredati e dei più deboli, in particolare nei Paesi meno avanzati, in spirito di collaborazione, per contribuire al loro "sviluppo integrale", nel pieno rispetto della loro dignità e libertà.

ATTIVITA'

Art. 3

"Salute Formazione Sviluppo - UMMI" per il raggiungimento delle predette finalità, potrà esercitare in via principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017:

- Lettera b): "interventi e prestazioni sanitarie;
- Lettera c): "prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Lettera e): "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";
- Lettera n): "cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni";
- Lettera u): "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive

modificazioni, od erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo". Nello specifico per l'attuazione del suo fine "Salute Formazione Sviluppo - UMMI" promuoverà e realizzerà:

- attività di informazione, sensibilizzazione e formazione, anche di persone provenienti dai Paesi meno avanzati, con attenzione ai problemi della "salute completa e totale", ai temi della cooperazione internazionale e alla centralità della persona nella promozione dello sviluppo integrale;
- la formulazione e la realizzazione di programmi di cooperazione sanitari, socio-sanitari, educativi, sociali e di promozione dello sviluppo;
- l'attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- la formazione adeguata di coloro che si dedicano alla gestione ed attuazione dei programmi;
- la raccolta e l'invio di presidi validi, medicinali e di materiale medico-sanitario alle strutture che operano nei Paesi meno avanzati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 4

Per la vastità e complessità che le finalità suesposte comportano, "Salute Formazione Sviluppo - UMMI" si dichiara disponibile a collaborare ed a stipulare convenzioni con tutte quelle organizzazioni nazionali e/o internazionali che si propongono di lavorare per la crescita e la promozione integrale della persona.

MEMBRI

Art. 5

I partecipanti all'Associazione di "Salute Formazione Sviluppo - UMMI" si distinguono in Associati, Volontari e Amici.

Gli Associati sono tenuti a versare una quota annuale, stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di "Associati Onorari", sulla base della presenza contestuale dei seguenti requisiti: anzianità di appartenenza all'Associazione come Associato o Volontario superiore ai dieci anni, partecipazione continuativa all'attività associativa, adesione alle finalità statutarie ed età superiore ai 70 (settanta) anni.

Amici sono tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che, non potendo impegnarsi di persona, intendono sostenere l'Associazione spiritualmente e/o economicamente.

Possono chiedere di essere ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e si impegnano a partecipare in uno specifico ambito alla realizzazione delle attività.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e – in caso di richiesta di ammissione come Associato - impegnarsi a versare la quota associativa annuale.

La deliberazione di ammissione dell'Associato o del Volontario è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati o dei Volontari.

Gli Associati possono esercitare il diritto di voto decorsi 3 (tre) mesi dalla loro iscrizione nel libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 180 (centottanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate;
- il ripetuto mancato versamento della quota associativa entro i termini e le scadenze stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

I Volontari di "Salute Formazione Sviluppo - UMMI" - siano essi anche Associati, Amici o semplicemente simpatizzanti - sono coloro che si inseriscono in programmi di cooperazione internazionale di "salute completa e totale" per un tempo determinato o come scelta di vita o coloro che partecipano attivamente ai progetti e alle attività in Italia.

L'impegno di "Salute Formazione Sviluppo - UMMI" è curarne l'adeguata formazione nelle varie fasi di orientamento, preparazione, inserimento e rientro.

Il Volontario svolge la propria attività, in base a quanto stabilito dal codice del Terzo Settore, verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 7

Possono essere costituiti Gruppi, con lo scopo di pregare, studiare ed agire per la diffusione e l'attuazione dello spirito e delle finalità proprie di "Salute Formazione Sviluppo - UMMI".

Potranno eleggersi un responsabile ed avere un sacerdote assistente; un regolamento a parte, approvato dal Consiglio Direttivo, disciplinerà i rapporti fra Gruppi e Sede centrale.

ORGANIZZAZIONE

Art. 8

Organi di "Salute Formazione Sviluppo - UMMI" sono:

- Assemblea;

- Presidenza;

- Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo (se nominato);
- Revisore dei conti (se nominato);
- Commissione dei Probi Viri.

Art. 9

L'Assemblea è formata dagli Associati, in regola con il pagamento della quota annuale avvenuto entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. Possono intervenire, senza diritto di voto, gli Amici ed i Volontari.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno entro il trenta aprile, su convocazione scritta del Presidente, da inviare almeno trenta giorni prima.

L'Assemblea viene inoltre convocata dal Presidente quando lo richieda la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo oppure un terzo degli Associati, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, con la presenza di qualunque numero degli Associati, fatta salva eventuale maggioranza prevista dallo statuto.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) discutere e deliberare sulla relazione annuale del Presidente, sulla situazione organizzativa dell'Associazione e sulla sua attività;
- b) approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- c) tracciare le linee generali dell'attività associativa;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) eleggere il Presidente e, tra gli Associati, il Vice Presidente e tre membri componenti il Consiglio Direttivo;
- f) eleggere, ove previsto, l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti;
- g) eleggere la Commissione dei Probi Viri;
- h) procedere ad eventuali modifiche dello Statuto;
- i) procedere allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed alla destinazione del suo patrimonio;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza semplice, salvo quelle di cui al comma i) che richiede la maggioranza di tre quarti degli Associati.

Un Associato può rappresentare per delega non più di tre Associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea straordinaria delibera sui punti h) e i) del presente articolo.

Art. 10

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avverrà con le seguenti modalità:

- il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati tra una rosa di nomi di Associati preferibilmente con almeno tre anni di esperienza associativa – proposta dal Consiglio Direttivo e sulla quale viene richiesta la condivisione con il Superiore Generale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza;
- il Vice Presidente, eletto dall'Assemblea degli Associati, dovrà necessariamente essere medico qualora il Presidente non lo fosse.

Art. 11

Segretario dell'Assemblea sarà il Tesoriere, per la redazione dei verbali delle sedute.

Per le operazioni di voto saranno nominati dal Presidente due membri scrutatori dell'Assemblea.

Art. 12

"Salute Formazione Sviluppo - UMMI" è presieduta dal Presidente, che ne ha la Rappresentanza Legale.

Egli dovrà curare l'attuazione delle delibere assembleari nel pieno rispetto delle linee guida e dei principi stabiliti dall'Assemblea e dallo Statuto; ne è responsabile nei confronti dell'Assemblea e garante nei confronti della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza.

Altri suoi compiti sono:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) convocare, presiedere e dirigere il Consiglio Direttivo;
- c) predisporre la relazione annuale sulla situazione organizzativa e sulle attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea;
- d) adottare iniziative e provvedimenti urgenti ed opportuni in caso di necessità od a tutela degli interessi dell'Associazione, anche nel caso in cui eccedano l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di riferire quanto prima al Consiglio Direttivo.
- e) dirigere le attività degli uffici e servizi dell'Associazione.

Ha la firma su tutti i conti correnti intestati all'Associazione.

Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, scelti tra le persone fisiche associate, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni ed è rinnovabile; con l'approvazione del presente statuto viene estesa a 5 (cinque) anni anche la durata in carica dell'attuale Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o due componenti del Consiglio Direttivo cessino l'incarico, il medesimo Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri Associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tre componenti del Consiglio.

Si raduna ordinariamente quattro volte all'anno su convocazione scritta del Presidente, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno dieci giorni prima.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente o dal Presidente stesso o dal Presidente su istanza della maggioranza degli altri componenti il medesimo Consiglio.

Spetta al Consiglio Direttivo esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati dal presente Statuto all'Assemblea, fra i quali vengono di seguito indicati a titolo esemplificativo i seguenti:

- a) nominare l'Assistente ecclesiastico;

b) eleggere tra i suoi membri il Tesoriere;

c) deliberare sui programmi, sulle attività e sui tetti di spesa, in conformità alle finalità statutarie e alle linee tracciate dall'Assemblea;

d) predisporre il bilancio di esercizio e, se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

e) provvedere all'ammissione e all'esclusione degli Associati, accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Associati nonché determinare importo, modalità e tempistiche di versamento inerenti la quota associativa annuale;

f) approvare le convenzioni e/o i contratti con il personale preposto alla gestione ed attuazione dei programmi, il personale operante in Italia o altri Enti e/o Autorità interessati;

g) inviare e/o richiamare i Volontari e il personale preposto alla gestione ed attuazione dei programmi;

h) approvare l'adesione e dichiarare la decadenza dei Volontari e dei Gruppi;

i) approvare e/o modificare le relazioni fra i Gruppi e la Sede Centrale.

Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio.

In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 14

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, ne redige il bilancio consuntivo, ivi compresi i progetti, verifica ed autorizza le operazioni di pagamento e riscossione. Ha la firma disgiunta, con i limiti deliberati dal Consiglio Direttivo, su tutti i conti correnti intestati all'Associazione.

Art. 15

La nomina del Revisore dei Conti è obbligatoria al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/17, a meno che il controllo contabile non sia esercitato dall'Organo di Controllo, come previsto all'articolo successivo.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre esercizi, fino alla Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla nomina ed è rieleggibile.

Il Revisore ha l'obbligo di tenere il libro contenente i verbali relativi alle attività svolte.

Art. 16

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

È nominato dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) esercizi, fino alla Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla nomina. Il suo componente od i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di organo collegiale, lo stesso sarà composto da tre membri e un componente dovrà essere nominato Presidente da parte dell'Assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Nel caso venga meno per dimissioni o altra causa l'unico componente dell'organo, l'Assemblea provvede alla nomina di un nuovo componente.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo ha l'obbligo di tenere il libro contenente i verbali relativi alle attività svolte.

Art. 17

La Commissione dei Probi Viri, composta da due membri eletti tra gli Associati, dall'Assistente ecclesiastico e da un membro supplente, dura in carica quattro anni.

Suo compito è esaminare e risolvere bonariamente i problemi relativi agli Associati ed alla applicazione dello Statuto incluso il pronunciamento, su richiesta dell'interessato, sulla deliberazione di rigetto da parte del Consiglio Direttivo dell'istanza di ammissione come Associato.

I suoi membri non possono ricoprire altre cariche.

Art. 18

"Salute Formazione Sviluppo - UMMI" è assistita da un sacerdote Assistente ecclesiastico che ha il compito di seguire e curare la crescita spirituale dei membri dell'Associazione, in particolar modo gli aspiranti Volontari, i Volontari e il personale in servizio nei progetti.

Egli partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea e al Consiglio Direttivo ed è membro effettivo della Commissione dei Probi Viri.

Art. 19

Le cariche sociali vengono prestate a titolo gratuito (fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore dei conti), salvo il rimborso delle spese sostenute in connessione alla carica rivestita o ad altri incarichi speciali autorevolmente ricevuti, che siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e risultino debitamente documentate.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Tesoriere non sono cumulabili, se non ad interim.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare al di fuori degli Associati un Direttore Medico per la gestione dei progetti sanitari dell'Associazione; in caso di nomina, tale ruolo sarà assegnabile ad un medico che abbia esperienza di servizio continuativo pluriennale nei Paesi meno avanzati e che conosca e condivida criteri e metodologia di intervento di "Salute Formazione Sviluppo - UMMI". Tale incarico, rinnovabile, avrà la durata di anni tre e prevederà la corresponsione di un compenso per l'attività svolta.

FONTI DI SOSTENTAMENTO E PATRIMONIO

Art. 21

Le risorse economiche di "Salute Formazione Sviluppo - UMMI" sono costituite da:

- patrimonio indisponibile pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) depositato presso il c/c n. 9893 del Banco Popolare di Verona, filiale di Negrar di Valpolicella (VR);
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 23

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17.

L'acronimo "ETS" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS. Finché l'ente risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del

D.lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'ente ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, fino all'iscrizione al RUNTS la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 24

In caso di scioglimento/estinzione della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di Amministrazione di scioglimento/richiesta di accertamento dell'estinzione. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato: Alessandro Galvani

Firmato: Mattia Marino Notaio